

Accertamenti in base agli studi di settore: illegittimi se non tengono conto di situazioni particolari e/o contingenti di mercato che limitano la capacità di produrre ricavi

*Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia - Sezione II - Sentenza (CTP) n. 106
del 29 agosto 2005*

Presidente: Obizzi, Relatore: Tomadini

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza di contingenti situazioni di mercato - Rilevanza di forte concorrenza di ditta più grande e moderna - Conseguenze - Annullamento dell'avviso di accertamento

contro

Agenzia Entrate Ufficio Monfalcone

proposto dal ricorrente:

D.S.F.

difeso da:

Rag. S.L.

**Oggetto della domanda,
Svolgimento del processo
e Motivi della decisione**

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, Sez. II, riunita con l'intervento dei Signori: Obizzi Franco (Presidente), Tomadini Romana (Relatore), Nardin Fulvio (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

Trattazione in pubblica udienza

— sul ricorso n. --- depositato il 09.01.2004

— avverso Avviso di accertamento n. --- IVA + IRPEF + IRAP 1999

In data 23.12.2003 il sig. D.S.F. ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. --- emesso dall'Agenzia delle Entrate di Monfalcone con cui si era provveduto per l'anno 1999 a ricuperi d'imposta IRPEF e addizionale, IVA e IRAP, oltre alle relative sanzioni, come risultavano dall'applicazione degli studi di settore.

Il ricorso si basava su di una serie di motivazioni che avrebbero consentito il discostarsi dagli studi di settore, per cui chiedeva, in via principale l'annullamento dell'atto impugnato e in subordine la riduzione ad un diverso imponibile più congruo e comunque dichiarare non dovute le sanzioni per mancanza di dolo o colpa come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 472/97.

Si costituiva l'agenzia delle Entrate di Monfalcone sostenendo la bontà del proprio operato basato sulla validità e legittimità degli studi di settore e contestava tutte le motivazioni addotte dal ricorrente chiedendo la dichiarazione di validità e congruità dell'atto, il rigetto del ricorso in quanto infondato, con applicazione delle sanzioni e condanna alle spese.

A parere della Commissione, pur nella riconosciuta validità e legittimità degli studi di settore va sottolineato che si tratta pur sempre di un meccanismo presuntivo di determinazione del reddito. Talché vanno presi in considerazione le ragioni apportate:

1) indubbiamente la campagna di rottamazione di motocicli è una situazione negativa non certo prevista negli studi di settore;

3) l'apertura di una ditta concorrente più grande e più moderna è un'altra situazione negativa;

4) del pari negativa per le microimprese è la grande distribuzione;

7) del pari le ridotte dimensioni dell'impresa non consentono politiche commerciali di acquisto vantaggiose, per cui il margine di guadagno è indubbiamente inferiore;

8) la necessità di acquisto dell'immobile, avvenuta alla fine dell'annata precedente, ha del pari influito sulla politica dei prezzi, a causa del fabbisogno di liquidità necessario per far fronte al pagamento del mutuo.

È quindi opinione della Commissione che **tutte queste situazioni consentano dei ragionamenti logici che possono confutare le conclusioni cui si giunge con gli studi di settore**, che pur corrispondono ad un non illegittimo operato dell'Azienda, il che consente una compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, annulla l'avviso d'accertamento impugnato; spese compensate tra le parti.

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE

*CTP di Milano - Sez. VIII - Sentenza n. 60 del 18/04/2005
Presidente: Piscitello, Relatore: Piscitello
(in "Finanza & Fisco" n. 25/2005, pag. 2034)*

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - La differenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore di lieve entità non configura l'esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993

Per la sussistenza di gravi incongruenze l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30 per cento. (Nel caso di specie l'assenza nella motivazione dell'accertamento della dimostrazione dell'esistenza di gravi incongruenze ha comportato l'annullamento dell'accertamento). (Massima non ufficiale)

*CTP di Macerata - Sez. III - Sentenza n. 36 del 17/05/2005
Presidente: De Sanctis, Relatore: Felici
(in "Finanza & Fisco" n. 25/2005, pag. 2036)*

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Settore di attività del contribuente in riconosciuto stato di crisi - Conseguenze per la configurazione dell'esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993 - L'Ufficio deve produrre elementi di sicura affidabilità logica che possono far desumere l'infedeltà della dichiarazione del contribuente

Per i settori in stato di crisi per la configurazione dell'esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993 fondanti gli accertamenti basati sugli studi di settore l'Ufficio deve produrre elementi di sicura affidabilità logica che possono far desumere l'infedeltà della dichiarazione del contribuente. (Massima non ufficiale)